

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Presidente Dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 203-1/2023 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

SAMPOGNARO EMANUELA, nata a Belpasso il 3.9.1975 (codice fiscale SMP MNL 75P43 A766O), residente in Belpasso (CT), Via VII Retta Levante n. 58, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rapisarda con l'ausilio della dott.ssa Domenica Sanfilippo dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania;

rilevato che la professionista nominata dall'O.C.C., dott.ssa Domenica Sanfilippo, ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di euro 188.654,44 (analiticamente rappresentata nella tabella di cui alla pag. 2 della relazione integrativa predisposta dall'O.C.C), escluse le somme da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi;

rilevato che il nucleo familiare della istante è composto dalla stessa e dal figlio Guidara Luca (non economicamente indipendente) e le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 797,45;

rilevato che la Sampognaro, nel 2022, ha percepito la pensione di reversibilità (a seguito del decesso del marito Guidara Salvatore Ottavio) per un importo annuale di € 6.871,77 e la stessa ha iniziato a svolgere attività di lavoro subordinato dall'1/02/2022 (con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Arcidiocesi di Catania), percependo un reddito annuale di € 7.769,55; tale rapporto è divenuto a tempo indeterminato nel corso del 2023 con una retribuzione netta mensile di € 1.074,00 il che comporta che la stessa sia titolare di un reddito mensile costituito dalla pensione di reversibilità per € 572,64 mensili e dallo stipendio medio di euro 1.163,50 per reddito complessivo mensile pari ad euro 1.736,14;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che la ricorrente è comproprietaria per ½ indiviso (ma tenuto conto che la restante porzione dell'immobile si apparteneva al defunto coniuge e che tutti i figli della ricorrente, Laura Guidara, Luca Guidara e Fabio Cosimo Guidara, hanno rinunciato all'eredità del padre), delle seguenti unità:

- appartamento sito in Belpasso, Via VII Retta Levante n.58 piano 2 scala 3 edificio B (censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 37, part. 1043 ,sub. 37 , categoria A/2 classe 4, consistenza 6,5 vani;
- garage sito in Belpasso, via VII Retta levante n. 58 piano T scala 3 edificio B , censito al N.C.E.U. di detto comune foglio 37 part. 1043 sub. 31 categoria C/6 consistenza 19 m2 superficie 23 m2;

rilevato che tali immobili sono gravati da un'ipoteca e da un pignoramento immobiliare sicchè lo stesso viene valutato dal gestore – tenuto conto della perizia di stima elaborata nel corso della procedura esecutiva n. 601/2020 cui lo stesso cespite è soggetto e del prezzo posto a base d'asta per il secondo esperimento – in € 60.000,00 (cfr. pagg. 10/11 della relazione);

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, la Sampognaro è proprietaria dei seguenti mezzi (già intestati al defunto marito Guidara Salvatore Ottavio, mentre la stessa non è intestataria di alcun veicolo) ossia :

Motociclo Betamotor spa s7 targato AJ95133;

Autovettura Fiat 187 AX C targata CW352EW;

Autovettura Fiat 198 AXH1B targata EN948XC (cointestata con il figlio Fabio Cosimo Stefano);

Autovettura Fiat Group Automobiles spa targata DS345NR

E che tali mezzi sono privi di attuale valore di mercato ad eccezione di quella targata DS345NR cui viene attribuito un valore di mercato di euro 1.000,00;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse ed essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione del gestore) in un momento successivo alla stipulazione (avvenuta in data 30/11/2007) del contratto di mutuo ipotecario con la Banca Popolare Santa Venera oggi Banco BPM s.p.a. per un importo di € 150.000,00 con un piano di rimborso di 420 rate mensili di importo pari a € 904,00 e tale debito è stato onorato fino al settembre 2013, anno in cui la perdita del lavoro da parte del Guidara comporta la sensibile riduzione del reddito del nucleo familiare (in assenza di altri redditi) e la successiva decadenza dal beneficio del termine da parte della banca mutuante (avvenuta nel mese di ottobre 2016);

ritenuto che la situazione finanziaria del nucleo familiare viene ulteriormente incisa dalla grave malattia che colpisce il Guidara tra il 2019 ed il 2020 sino al decesso avvenuto il 06/07/2021;

ritenuto le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione), tenuto conto che la stipulazione dei finanziamenti risulta effettuata sulla base dei redditi di entrambi i coniugi mentre la perdita del lavoro e, negli anni successivi, la malattia ed il decesso del coniuge ha comportato la sensibile riduzione del reddito familiare (in assenza di redditi della Sampognaro sino al 2021), il che induce ad escludere la configurabilità della colpa o della negligenza nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versa la ricorrente, in quanto determinata dai suddetti fattori esogeni ed imprevedibili;

ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata in seno alla relazione integrativa, è rappresentata dalla tabella che segue:

Creditore	Debito rilevato	% di soddisfo	Importo da pagare	Interessi	Totale a pagare	Nr. Rate	Importo rata
OCC Commercialisti CT anticipo 50%	680,76	100%	680,76		680,76	2	340,38
OCC commercialisti CT accantonam.	680,76	100%	680,76	52,76	733,52	118	6,21
RED SEA SPV srl	178.284,49	33,66%	60.000,00	4.649,88	64.649,88	118	547,88
Comune di Belpasso	2.780,00	56%	1.556,80	120,65	1.677,45	118	14,21
Findomestic	7.589,95	20%	1.518,00	117,64	1.635,64	118	13,86
Totale complessivo	193.868,75		66.619,20	5.162,86	71.782,06		

ritenuto che – in dettaglio- la proposta prevede:

- il pagamento di euro 60.000,00 al creditore ipotecario Red Sea SPV srl in 120 rate mensili di importo costante pari ad euro 500,00 ciascuna, la prima immediatamente dopo l'omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;
- il pagamento di euro 2.182,88 al creditore privilegiato Agenzia Entrate Riscossione in 120 rate di importo costante pari ad euro 18,19 ciascuna, la prima immediatamente dopo l'omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;
- il pagamento di euro 1.556,80 al creditore privilegiato Comune di Belpasso in 120 rate di importo costante pari ad euro 12,97 ciascuna, la prima immediatamente dopo l'omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;
- il pagamento di euro 1.518,00 al creditore chirografario Banca Findomestic in 120 rate di importo costante pari ad euro 12,65 ciascuna, la prima immediatamente dopo l'omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;

ritenuto che con riferimento al compenso OCC la proposta prevede la corresponsione di un acconto (modulato sul compenso pattuito con la ricorrente) di euro 680,76 (in due rate) e l'accontamento della restante parte - pari ad € 680,76 - come previsto dall'art. 71 comma 4 CCI, salva la liquidazione complessiva del compenso alla conclusione della procedura da parte del giudice delegato mentre non sono previste spese a carico della procedura per l'assistenza legale (ipotesi regolata dall'art. 6 del CCI);

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta nessuno dei creditori ha presentato osservazioni alla proposta;

ritenuto che viene previsto il pagamento di un tasso di interesse del 1,50%;

ritenuto che il creditore Red Sea SPV S.r.l. (e per essa la Prelios Credit Servicing S.p.A.) quale cessionario del credito rinveniente dal mutuo ipotecario erogato dalla Banco BPM S.p.A., costituitosi con comparsa depositata il 2.10.2023 (successivamente alla scadenza del termine per proporre osservazioni alla proposta (termine, nella specie, decorrente dal 17.8.2023, data di ricezione della comunicazione a mezzo Pec inviata dal gestore della crisi) lamenta la mancanza di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria tenuto conto della prevedibile aggiudicazione del cespite pignorato in seno alla procedura esecutiva avviata dalla cedente;

ritenuto che dette osservazioni risultano inammissibili in quanto tardivamente formulate (peraltro senza alcuna informazione al gestore, cui avrebbero dovuto essere inoltrate per le relative valutazioni) e – in ogni caso – infondate in quanto la somma offerta al creditore ipotecario è commisurata (con lieve esubero a favore del creditore) al valore del bene ipotecato (sulla base dell'ultima base d'asta nella procedura esecutiva immobiliare), unico parametro rilevante ai sensi dell'art. 67 comma 4[^] CCI);

ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali è compatibile con i bisogni della famiglia della ricorrente e con le entrate mensili medie, pari ad euro 1.736,14, in quanto residua una somma mensile di almeno euro 1.100,19 (superiore a quelle indicata come necessaria per le normali esigenze);

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che, come previsto dalla proposta, la rata sarà versata mediante trattenuta sulla retribuzione mensile a cura del datore di lavoro (previa apposita istanza allo stesso) da versare sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti della ricorrente per l'intera durata del piano;

P. Q. M.
OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) su istanza di SAMPOGNARO EMANUELA e

dispone che la stessa compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni immobili di cui in motivazione;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

inibisce l'avvio e la prosecuzione di procedure esecutive nei confronti della ricorrente per l'intera durata del piano;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Si comunichi

Catania, 7 ottobre 2023

Il Presidente
dott. Roberto Cordio